

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ALL. B) - DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE TRAMITE CATTURE
(D.D.n. 159 del 02/04/2014, modificato con D.D. n. 191 del 30/04/2015)

1. PREMESSA

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nell'ambito di specifici Piani di gestione del cinghiale, attua interventi di prelievo selettivo avente come obiettivo la ricostituzione degli equilibri ecologici ed il contenimento della popolazione di cinghiale in sovrannumero rispetto alla densità agricolo forestale, ai sensi del *Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale* (DCD n. 4/2002 e s.i.m.), della L. 394/1991, del DM 3.2.1990 e in coerenza con le *Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette* (Min.Ambiente - ISPRA 2010, 2^a edizione). L'obiettivo gestionale è dunque quello di raggiungere un valore soglia di esemplari di cinghiali, sottoposto a costante verifica ed eventuale rimodulazione sulla base dei risultati delle indagini medesime.

Tra gli strumenti di controllo della popolazione di cinghiale, il Piano individua l'attivazione di impianti di cattura, secondo i metodi disciplinati dal *Regolamento* e con la collaborazione, per quanto di competenza, dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie insistenti nelle Regioni Umbria e Marche, il Parco intende incrementare l'utilizzo di tale strumento di controllo con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli.

2. NORME E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m. e i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale n.14 del 17 Maggio 1994 della Regione Umbria, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e s.m. e i.;
- Legge Regionale n. 7 del 5 Gennaio 1995 della Regione Marche, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria." e s.m. e i.;
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, "Regolamento di polizia veterinaria";
- Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio Sanitario Nazionale";
- Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio-sanitarie";
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 Gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- D.lgs. n. 200 del 26 ottobre 2010 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini);
- Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 Settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97";

- Legge 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- “Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina” (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, IZSLER, Brescia)
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004, “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;
- Elenchi stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp);
- Deliberazione della Regione Marche n. 1147 del 13 Luglio 2009 “Misure sulla gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi”;
- Determinazione dirigenziale, n. 2221 del 5 aprile 2011 “Sicurezza alimentare Regione Umbria – Indicazioni vincolanti per la commercializzazione di selvaggina abbattuta”.
- verbale del tavolo tecnico (ASUR/ASL/IZSUM) sul Piano di gestione del Cinghiale e problematiche relative al trattamento delle carcasse tenutosi presso la sede del Parco il 16/03/2012;
- Piano triennale di gestione del Cinghiale e di monitoraggio del Capriolo (2012 - 2015), approvato con D.P. n. 8 del 22/10/2012;
- Decreto del Direttore n. 7 del 17/01/2012;
- “*Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette* (Min.Ambiente - ISPRA 2010, 2^a edizione);
- D.M. 1 Aprile 1997. Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina e s.m. e i.;
- D.P.R. 362/96 del 17 maggio 1996 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure per la malattia vescicolare dei suini e s.m. e i.;
- O.M. 26 luglio 2001 piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare e sorveglianza della Peste Suina Classica;
- Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la Peste Suina Classica ed al relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 di attuazione della suddetta Direttiva;
- Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Protocollo di intesa fra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche del 6 settembre 2013 (rep. n. 28).

3. FINALITÀ

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale - approvato con D.C.D. n. 4 del 1/2/2002 e s.m.i., al fine di dettagliare le modalità di prelievo selettivo del cinghiale tramite catture, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione delle unità di cattura e alle fasi di trattamento, manipolazione e destinazione dei cinghiali catturati e nel rispetto delle norme sul benessere animale.

4. NORME GENERALI

Le operazioni di prelievo selettivo del cinghiale tramite catture devono avvenire nel rispetto del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale e, in particolare, dei titoli I e III, e delle presenti disposizioni.

Durante tutte le fasi delle operazioni deve comunque essere evitata ogni forma di inutile sofferenza e privazione agli animali.

Qualora si ravvisi l'ipotesi di maltrattamento degli animali, riconducibile all'art. 727 c.p., le Autorità competenti disporranno l'immediata sospensione delle operazioni e procederanno alle azioni conseguenti.

5. UNITÀ DI CATTURA

Le unità di cattura devono:

- a. essere schermate con assi o paletti di legno dello spessore di almeno 25mm o utilizzando un ombreggiante di colore verde a creare un impedimento visivo continuo dell'altezza minima da terra pari a 120 cm;
- b. presentare il lato sommitale (tetto) chiuso con barriera di rete metallica simile a quella delle pareti qualora l'altezza delle pareti sia inferiore a 2 metri;
- c. essere idonee a permettere il trasferimento dei cinghiali catturati all'interno di apposite casse di contenimento (punto 7).

6. PERIODI DI CATTURA

Il calendario delle operazioni di cattura di cui all'art. 19, comma 1, del Regolamento del prelievo selettivo è predisposto dal C.T.A. sentito il responsabile, tenendo anche conto della disponibilità dei centri di lavorazione della selvaggina, qualora sia previsto l'abbattimento in loco o il trasporto ad uno stabilimento di macellazione riconosciuto, nonché dei Servizi Veterinari pubblici territorialmente competenti (vedi punti 8, 12 e 13).

7. GESTIONE UNITÀ DI CATTURA

Il gestore deve:

- a. pasturare il sito trappola allo scopo di attirare e abituare i cinghiali ad entrare nel dispositivo che dovrà rimanere disattivato;
- b. comunicare al Comando Stazione del CFS (CSF) territorialmente competente la propria intenzione di attivare il dispositivo di cattura qualora il sito trappola risulti visibilmente e regolarmente frequentato dai cinghiali;
- c. controllare il dispositivo, avvicinandosi il meno possibile, entro due ore dopo il sorgere del sole della mattina successiva al giorno di attivazione;
- d. comunicare tempestivamente al CSF l'esito di ogni notte/trappola;
- e. attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli zoologi del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico (zoologi) e dal CSF;
- f. compilare il registro delle catture in ogni sua parte;
- g. mantenere inattiva l'unità di cattura per almeno 1 giorno, pur continuando l'attività di pasturazione, qualora non vengano catturati cinghiali per due notti/trappola consecutive,
- h. contattare immediatamente anche gli zoologi, oltre al CSF, in caso di cattura di qualsiasi animale;
- i. evitare qualsiasi successiva interferenza con la trappola da parte propria e di chiunque, fino all'arrivo degli zoologi o del CTA.

Possono avvicinarsi alla trappola per meno di 50 metri solo il gestore, i tecnici del Parco, gli zoologi, gli agenti del CFS, l'operatore di abbattimento, qualora diverso dal gestore stesso, ed eventuali altri soggetti espressamente autorizzati dal Parco. I soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvicinarsi alla gabbia in silenzio, senza correre o gesticolare, in modo raggruppato e procedendo da una sola direzione.

8. DESTINAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI

Gli esemplari di cinghiale catturati possono essere: 1) liberati (vedi punto 10), 2) trasferiti vivi (vedi punto 11) o 3) abbattuti in loco (vedi punti 12 e 13). In ogni caso il gestore della trappola deve dichiarare prima dell'attivazione dell'unità di cattura quali saranno le destinazioni degli animali catturati e dichiarare di essere a tal fine adeguatamente organizzato.

9. TRASLOCAZIONE E MANIPOLAZIONE DEGLI ANIMALI VIVI

Ogni traslocazione dalla unità di cattura ad altra attrezzatura di contenimento (es. cassa di trasporto) deve essere eseguita mediante un idoneo corridoio di traslocazione. Tale corridoio può anche essere costituito da una gabbia di contenimento dotata di parete laterale mobile per l'immobilizzazione momentanea degli animali al fine di consentire l'applicazione della marca auricolare inamovibile. Tale gabbia/corridoio deve essere costruita con sbarre metalliche ovvero con rete elettrosaldata eventualmente rinforzata (ca. 100cm di lunghezza, 50cm di larghezza e 70cm di altezza) e deve essere dotata di due porte (anteriore e posteriore) con chiusura a ghigliottina.

La marca auricolare per l'identificazione è fornita dal Parco e deve riportare: sigla del Parco (PNMS) + Italia (IT) + codice Istat Comunale di tre cifre (per il territorio del parco della regione Marche si fa riferimento ad un solo Comune per la z.t., individuato dall'Ente Parco) + la sigle della Provincia + codice di tre cifre (assegnato dalla z.t. competente per territorio in seguito alla richiesta scritta dell'Ente Parco) + numero progressivo specifico per ciascun capo.

10. ANIMALI DA LIBERARE

Devono essere comunque immediatamente liberati in loco:

- i soggetti striati di età inferiore ai 60gg ovvero non svezzati, se catturati senza la scrofa, in modo che si possano ricongiungere con il resto della prole e con la scrofa;
- le scrofe in stato di gravidanza avanzata (ultimo quarto) o con evidenti segni di un parto avvenuto recentemente;
- qualunque soggetto per il quale per finalità scientifiche promosse o autorizzate dal Parco sia prevista la sua liberazione.

Nel caso di animali da liberare il Parco si riserva, valutata l'esistenza di protocolli disponibili in letteratura ed esperienze dirette da parte di altre realtà nazionali o extra-nazionali, la possibilità di utilizzare vaccini per il controllo della fertilità prima della liberazione. In ogni caso gli animali liberati potranno essere marcati con marche auricolari con codice univoco.

11. TRASFERIMENTO DI ANIMALI VIVI

Il trasferimento di animali vivi catturati deve avvenire esclusivamente presso allevamenti autorizzati o stabilimenti di macellazione riconosciuti. Il trasporto degli stessi deve essere eseguito ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 in idonei contenitori e secondo le norme regionali vigenti anche delle regioni di destinazione e comunque secondo quanto indicato di seguito:

- a. la traslocazione degli animali nei contenitori di trasporto non può avvenire prima dell'arrivo del veterinario ufficiale competente per territorio che ne verifica l'idoneità al trasporto attraverso la certificazione: "modello 4";
- b. gli individui catturati sono traslocati nei contenitori di trasporto esclusivamente utilizzando la gabbia/corridoio di cui all'art.9) e comunque solo dopo l'apposizione della marca auricolare con codice univoco di cui allo stesso art. 9;
- c. il "modello 4" deve essere compilato in ogni sua parte. Lo speditore deve riportare sul quadro "A" oltre alle normali indicazioni, il comune, la località, la sigla della provincia, il codice identificativo dell'unità di cattura e le coordinate geografiche del sito in cui è avvenuta la cattura mediante l'unità di cattura;
- d. per il trasporto devono essere utilizzati esclusivamente mezzi o contenitori idonei e identificati in ottemperanza alla normativa vigente;

- e. il numero della marca auricolare dovrà essere riportato sul registro di destinazione dei cinghiali catturati;
- f. gli individui striati di età inferiore ai 60gg ovvero non svezzati catturati insieme alle madri possono viaggiare accompagnati dalla madre stessa ed in tal caso la gabbia di trasporto deve essere strutturata in modo tale che una sua parte sia accessibile solo ai piccoli. Se trasportati in casse separate, le casse con i piccoli devono essere posizionate a contatto con la cassa della madre;
- g. fatto salvo il precedente punto, ogni individuo di peso vivo, anche stimato, maggiore o uguale a 30Kg deve essere trasportato singolarmente nel proprio contenitore; gli individui con peso vivo stimato inferiore a 30Kg possono viaggiare nello stesso contenitore nel rispetto di un rapporto peso/superficie pari a 0.32m²/individuo.

Il Parco può inoltre valutare la possibilità di trasferire da parte dei gestori delle unità di cattura, capi vivi di cinghiale presso aziende faunistico venatorie e/o agriturismo venatorie qualora vi siano adeguate e documentate garanzie che gli animali saranno tenuti esclusivamente in aree recintate, che vi saranno lasciate le marche auricolari così come apposte dal Parco, che non saranno utilizzati per azioni di ripopolamento e che l'azienda sia condotta secondo le norme del settore vigenti. In tal caso, valgono comunque le norme di cui al presente articolo.

Il Parco o personale da esso incaricato può, anche mediante sopralluoghi, in ogni momento verificare quanto sopra.

12. ABBATTIMENTO IN LOCO DEI CINGHIALI CATTURATI

In ogni caso ai sensi del Reg. CE 1/2005 è obbligatorio l'abbattimento in loco degli individui catturati che risultino feriti o malati o che comunque non siano idonei al trasporto, come valutato dal veterinario ufficiale competente per territorio, ovvero non ne sia ritenuto opportuno il rilascio.

L'abbattimento deve essere effettuato con pistola a proiettile captivo o arma a proiettile libero (calibro 22 o superiore con ogiva atossica non contenete piombo qualora disponibile sul mercato) e comunque secondo le indicazioni riportate sui "Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina" (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, IZSLER, Brescia). In ogni caso tutte le suddette attività non devono causare inutili sofferenze agli individui. L'abbattimento è ammesso direttamente all'interno del recinto di cattura solo nel caso siano presenti al massimo due soggetti o per quei soggetti che presentino lesioni o comportamenti patologici per i quali ogni stimolo al movimento comporti una ulteriore inutile sofferenza. In tutti gli altri casi gli animali devono essere abbattuti nella gabbia di contenimento di cui all'art. 9 ovvero in casse all'uopo progettate.

Nei casi consentiti, l'abbattimento direttamente all'interno del recinto di cattura deve essere eseguito nelle modalità di seguito elencate:

-solo dopo almeno 10 minuti che tutte le persone si siano allontanate di almeno 50 metri dalla trappola;

-in modo da centrare mortalmente al primo colpo l'animale-bersaglio e attendendo immobile il posizionamento favorevole del secondo ed ultimo animale-bersaglio;

-l'esecutore dell'abbattimento, qualora il gestore non possieda i requisiti richiesti, deve essere preventivamente individuato, in accordo con il Responsabile, nell'ambito dei soggetti iscritti all'Albo degli operatori di selezione – sezione abbattimenti.

13. DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI IN LOCO

La carcassa dell'animale abbattuto deve essere gestita secondo quanto di seguito indicato:

- a. durante il trasferimento ad un centro di lavorazione della selvaggina, le carcasse, adeguatamente rese riconoscibili come indicato nel successivo punto b-iv, devono essere accompagnate dalla scheda di avvenuto abbattimento utilizzata per i prelievi selettivi con arma da fuoco (e comunque, per la Regione Marche, utilizzando la scheda 2 della nota

Regione Marche protocollo n. 0008255/05/08/2013 della Giunta Regionale – Scheda segnaletica di provenienza del capo di selvaggina selvatica grossa, abbattuta in attività venatoria e, come da allegato, nella parte adibita alle “annotazioni” si riportano gli estremi dell’unità di cattura, così come al punto 11 lettera c)) in cui siano indicati data, ora, luogo dell’abbattimento – nonché dalla dichiarazione del soggetto abbattitore in cui vengono riportate eventuali anomalie riscontrate precedentemente all’abbattimento (eventuali sintomi o atteggiamenti particolari, ferite gravi);

- b. in ogni caso, al fine di una migliore salubrità delle carcasse e di favorire la commercializzazione di carni di buona qualità, è necessario:
- i. iugulare e dissanguare il capo precedentemente abbattuto nel più breve tempo possibile raccogliendo il sangue che dovrà necessariamente seguire le carcasse al centro di lavorazione della selvaggina dove verrà opportunamente smaltito (solo il sangue, anche se gli animali abbattuti sono più di uno, può essere raccolto anche in un unico contenitore);
 - ii. se il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto prevede un tempo che superi le due ore o le condizioni atmosferiche lo richiedano (periodi caldi) la selvaggina deve essere privata dello stomaco e dell’intestino il più rapidamente possibile e, comunque, tutte le viscere devono seguire la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina per l’ispezione *post mortem* e per l’opportuno successivo smaltimento (le viscere devono essere mantenute separate per singolo capo ed il relativo contenitore deve essere contrassegnato in modo inequivocabilmente riconducibile all’animale di provenienza ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 Allegato III sez. IV cap. II.);
 - iii. se il tempo necessario dalle operazioni sopra descritte e l’arrivo al centro di lavorazione della selvaggina richiede più di due ore l’animale deve essere refrigerato attivamente. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.
 - iv. ogni carcassa trasferita al centro di lavorazione della selvaggina deve essere riconoscibile attraverso l’applicazione di una etichetta inamovibile (marca auricolare, fascetta di riconoscimento, ecc) numerata e fornita dal Parco, il cui numero dovrà essere riportato anche sui contenitori contenenti i visceri;
 - v. le carcasse devono viaggiare, non ammassate, tramite un automezzo o un contenitore idoneo ed opportunamente pulito e comunque procedere secondo quanto previsto dall’Allegato III sez. IV cap. II del Reg. (CE) 853/2004.

14. TRACCIABILITÀ

Il parco ha attivo un registro in cui, per ogni animale catturato, viene annotato:

- numero progressivo (ID)
- sesso
- classe di età (nero, rosso, striato)
- data cattura
- unità di cattura
- data spedizione
- Comune, località e sigla Provincia di cattura
- coordinate geografiche del sito di cattura
- destinazione
- estremi del modello 4